



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 29/09/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE ENTRATE.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **ventinove**, del mese di **settembre**, alle ore **10,00**, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla **prima** convocazione in sessione **ordinaria** partecipata ai signori consiglieri a norma di regolamento, risultano all'appello nominale:

| COGNOME E NOME | PRESENTI | COGNOME E NOME | PRESENTI |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| RAG. MASSIMO VENDITTI | SI | D.SSA GIUSEPPINA ASSUNTA CODIANNI | SI |
| INS. ASSUNTA ANNA IAMELE | SI | SIG. FANO IAMELE | SI |
| ING. MARCO LONGANO | SI | DOTT. STEFANO GESUALDI | SI |
| SIG. LUIGI SPAVENTATO | SI | | |

Presenti N. **7**
Assenti N. **000**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale **Dott. MASSARI Ettore**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. **Rag. Massimo VENDITTI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
GENERALE DELLE ENTRATE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 149 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.) il quale introduce i principî generali in materia di finanza propria e derivata per gli Enti Locali, ed in particolare il comma 2 che stabilisce il principio di autonomia finanziaria ed il comma 4 che definisce le entrate dei Comuni e delle Province;

VISTI gli articoli n. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, e n. 50 della Legge 27.12.1997, n. 449, nonché le successive modifiche ed integrazioni di cui alla L. 23.12.1999, n. 488, alla L. 23.12.2000, n. 388, ed alla L. 28.12.2001, n. 448, concernenti la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni in materia di entrate di rispettiva competenza;

PRESO ATTO dei principî contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

RICHIAMATE le varie disposizioni in materia fiscale e tributaria previste nel D.L. 04.07.2006, n. 223 (Decreto Bersani), come convertito dalla Legge 04.08.2006, n. 248, che interessano anche gli Enti Locali;

ATTESO CHE la L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) ha introdotto molte ed importanti novità nella disciplina generale della fiscalità degli Enti Locali;

VISTO in particolare il disposto degli articoli da 101 a 108, da 142 a 152, da 156 a 184, da 189 a 192, e 311 della citata Legge n. 296/2006, nonché della nota 31.01.2007 prot. 1184 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che interessano vari aspetti relativi alla regolamentazione delle entrate comunali;

RITENUTO opportuno uniformare gli aspetti generali delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune (con esclusione quindi dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali) alle varie disposizioni di legge di cui sopra e recependo altresì in maniera unitaria quei principî di Legge che disciplinano alcune materie comunque interessanti le entrate locali, fra cui il contenzioso, l'applicazione delle sanzioni, ecc.;

RITENUTO dover inserire tale disciplina generale delle entrate comunali di tipo tributario e di tipo patrimoniale in un apposito Regolamento, al fine di costituire una sorta di "testo unico" di riferimento utile al contribuente, oltre che agli Uffici nell'espletamento dell'attività amministrativa;

PRESO ATTO del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

RAVVISATO il successivo comma 8 dell'art. 27 della L. 28.12.2001, n. 448 - che sostituisce il comma 16, articolo 53, della L. 23.12.2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche

se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RAVVISATA la competenza a provvedere in merito così come chiarito con la Circolare Ministeriale 17.04.1998 n. 101/E;

VISTA la valutazione di conformità rilasciata dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge 08.06.1990, n. 142;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nei modi di Legge

D E L I B E R A

- 1) **ADOTTARE** il "Regolamento per la Disciplina Generale delle Entrate" in argomento, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DARE ATTO** che, in forza del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446/97, e del successivo art. 27, 8° comma, della L. N. 448/01 - modificante l'art. 53, 16° comma, della L. n. 388/00 -, dell'art. 151, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006, le presenti modifiche contenute nel Regolamento di cui al precedente punto 1) trovano applicazione a decorrere dalla data del 01.01.2013 e si compendiano nel già citato nuovo testo di regolamento allegato;
- 3) **DISPORRE** la pubblicazione dell'avviso di avvenuta adozione del Regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, nonché la sua comunicazione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, così come disposto dalle norme vigenti.
- 4) **DEMANDARE** ad atti successivi l'adeguamento dei vari Regolamenti Comunali vigenti per la disciplina delle entrate trattate (Regolamento IMU, Regolamento TARSU, Regolamento TOSAP, Regolamento Pubblicità e Pubbliche affissioni) a quanto disposto dal presente Regolamento di carattere generale, mediante abrogazione o modifica degli articoli e commi con esso incompatibili e, se opportuno, approvando nuove versioni di tali Regolamenti aggiornate con le modifiche del caso;
- 5) **DARE ATTO** che sulla proposta della presente deliberazione il Segretario Comunale ha espresso la propria valutazione di conformità alle norme vigenti ed allo Statuto Comunale per quanto concerne la forma, la competenza e la procedura;
- 6) **DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs 267/2000;

- 7) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.

VALUTAZIONE DI CONFORMITA'

Chiesta ed ottenuta dal Segretario Comunale, Dr. Ettore Massari la valutazione consultiva in merito alla conformità del provvedimento alle norme vigenti ed allo Statuto Comunale, circa la competenza, la forma e la procedura; preso atto che il Segretario Comunale si è espresso favorevolmente per i seguenti motivi: il provvedimento non dà luogo ad alcun "rilievo di non conformità" per quanto attiene la sua competenza.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Ettore Massari

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Iamele Franco, Responsabile del Servizio Economico e Finanziario, appone il visto di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F. to Franco Iamele



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

Provincia di FOGGIA

Via C. Alberto, 2 – 71035 CELENZA VALFORTORE (FG)

Tel. 0881/554016 – Fax: 0881/554748

E-mail: ragioneria@comune.celenzavalfortore.fg.it

C.F. 82001650710

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 1 – Oggetto

Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura sia tributaria che patrimoniale, al fine di assicurare la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Il presente regolamento viene approvato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto Legislativo, 15/12/1997, n. 446, nel rispetto delle norme vigenti, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

Art. 2 – Individuazione delle entrate

Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali, provinciali. Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

Imposta comunale sulla pubblicità;

Diritti sulle pubbliche affissioni;

Imposta municipale Unica;

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 – Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, per ciascun tipo di entrata il Comune adotta un apposito regolamento. In particolare, l'applicazione di ogni singolo tributo è disciplinata con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura

del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa allo statuto dei diritti del contribuente.

Art. 4 – Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Comunale, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge, o dal Consiglio Comunale se espressamente previsto dalla legge.

In adeguamento al principio posto dall'art. 3, comma 3, dello statuto dei diritti del contribuente, le relative deliberazioni devono essere esecutive entro il termine massimo del 31 dicembre ed hanno applicazione dall'esercizio successivo.

Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi vengono determinati dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, in conformità ai parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistano, e, comunque, in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita deliberazione del bilancio in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui ai precedenti commi non siano adottati nei termini ivi previsti, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 5 – Agevolazioni,riduzioni ed esenzioni tributarie

Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate nel regolamento riguardante il singolo tributo.

Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui all'art. 4 prevedono eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con deliberazione consiliare, salvo diversa determinazione della specifica legge.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 – Modalità di gestione delle entrate

Il Comune sceglie la forma di gestione delle proprie entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e secondo quanto disposto dagli articoli 30 e seguenti del

- Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'accertamento e la riscossione dei tributi possono essere effettuati mediante:

- 1) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
- 2) affidamento con convenzione ad azienda speciale;
- 3) affidamento con convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- 4) affidamento in concessione ai concessionari del servizio di riscossione tributi.

La forma della gestione deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza e le valutazioni per la scelta della forma di gestione devono tenere conto dell'apposita relazione del Dirigente del Servizio Finanziario contenente il piano economico riferito ad ogni singola entrata con l'indicazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi. A tale proposito si richiama l'articolo 36 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), con oggetto: *Modalità di riscossione dei tributi da parte di regioni ed enti locali, che testualmente recita: "Ferma restando l'eventuale utilizzazione di intermediari previsti da norme di legge o di regolamento, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo modalità che, velocizzano le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso"*.

La forma di gestione è stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettere c) – e) del predetto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In caso di fondati elementi di opportunità ed economicità e in via del tutto sperimentale, la forma di gestione può essere autorizzata dalla Giunta Comunale.

Avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 36 della legge 388 del 2000 il Comune, nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione spontanea dei propri tributi, si avvale del procedimento di riscossione tramite versamento su conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in sona;

Il procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario mediante F24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge.

Art. 7 – Soggetti responsabili della gestione

Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata in economia dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'Ufficio o del servizio, per le entrate patrimoniali.

Il funzionario responsabile del tributo è nominato con delibera della Giunta Comunale e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio è nominato dal Sindaco e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Nel caso di assenza, detti funzionari sono sostituiti dal Segretario Comunale.

I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è provveduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 ed appongono il visto di esecutorietà sui ruoli dei tributi e delle altre entrate.

In particolare, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992, n. 504 e 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, al funzionario responsabile del tributo sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1, 5 e 6 spettano al concessionario.

Per i tributi e le entrate patrimoniali concesse in appalto, i predetti funzionari vigilano sull'attività dei concessionari e segnalano alla Giunta Comunale le eventuali irregolarità.

Art. 8 – Caratteri dell'attività e degli atti di gestione

Gli atti di gestione devono contenere la motivazione, per consentire il più ampio diritto di difesa al soggetto obbligato.

Nell'attività di gestione il funzionario ricorre ampiamente all'istituto dell'autotutela specificatamente richiamato agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

Art. 9 – Procedimento nell'attività di verifica e controllo

I responsabili di ciascuna entrata devono provvedere al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente-contribuente nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano ciascuna entrata, utilizzando in modo razionale le risorse e semplificandole procedure per il conseguimento del miglior risultato.

Nell'attività di verifica e controllo l'ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso del Comune.

Gli uffici comunali devono trasmettere all'Ufficio tributi copia dei documenti e tutte le informazioni che il predetto ufficio ritenga necessarie o utili per l'espletamento dell'attività di accertamento.

Il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione dei dati utili o necessari all'attività di accertamento.

Quando non sia altrimenti possibile, l'ufficio acquisisce le notizie direttamente dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e, in particolare, dallo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto con la Legge 27 luglio 2000, n. 212 e oggetto di specifico provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 10 – Modalità di pagamento

In via generale e, salvo le diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. versamenti nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune- Servizio di Tesoreria;
- c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- d. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette devono essere previamente approvate dal Comune.

Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto della tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo.

Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria che coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 ed ai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.

Art. 11 – Autotutela ed istituti deflattivi

Rientra nei doveri d'ufficio del responsabile del tributo e del responsabile dell'ufficio o del servizio annullare totalmente o parzialmente, con determinazione motivata, gli atti emessi e di cui i riscontri l'illegittimità. Per l'esercizio della potestà di autotutela, non è necessario alcun atto di iniziativa o di sollecitazione da parte del contribuente.

Costituiscono ipotesi non esaustive della legittimità dell'atto:

- di errore di persona;
- doppia imposizione;
- evidenti errori logici o di calcolo nella liquidazione del tributo;

- preesistenza di requisiti per ottenere deduzioni, agevolazioni, detrazioni;
- errore sul presupposto;
- esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato;
- errore materiale del contribuente, facilmente rilevabile dall'ufficio.

L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente versate.

Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità. Il funzionario non deve acquisire il parere della Giunta Comunale nei casi di rigetto delle istanze di autotutela o di sospensione.

Oltre ai casi previsti nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Oltre ai casi nei quali l'atto va annullato per illegittimità e/o inopportunità, possono essere annullati quegli atti la cui valutazione faccia emergere un interesse specifico, concreto ed attuale dell'Amministrazione alla loro revoca.

Il potere di annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento spetta, in via sostitutiva, in caso di inerzia da parte del funzionario responsabile del tributo, al dirigente del servizio finanziario.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 12 – Rimborsi

Il rimborso del tributo versato e non dovuto è disposto dal funzionario responsabile su richiesta del contribuente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

Art. 13 – Procedimenti sanzionatori

Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie e il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio se trattasi di entrate patrimoniali.

Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita 472/97 e successive modifiche.

Il funzionario responsabile dell'Ufficio o Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n. 689/1981.

Art. 14 – Contenzioso

La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disciplinata dal Decreto legislativo 31.12.1992, n. 546. La costituzione in giudizio è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentanza in giudizio è attribuita al Sindaco o suo delegato. L'assistenza tecnica può essere affidata a funzionari del Comune o a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.

La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del Codice di procedura civile.

TITOLO III

RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 15 – Forme di riscossione

Qualora il servizio sia affidato al concessionario dei servizi di riscossione dei tributi, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, di regola, attraverso ruoli, con le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.

I ruoli vengono compilati sulla base delle minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredati dalla documentazione che costituisce titolo per la riscossione.

Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal Comune, la riscossione coattiva è effettuata in una delle seguenti forme:

- tramite l'ingiunzione fiscale, con le modalità previste dal R.D. 14/10/1910, n. 639;
- tramite ruoli affidati al concessionario della riscossione tributi, con le procedure previste dal DPR 29/9/1973, n. 602 e dai Decreti Legislativi n. 46 del 26/2/1999 e n. 112 del 13/4/1999. La scelta della forma di riscossione è disposta dal Dirigente del Servizio Finanziario che valuta sulla base dei criteri di economicità, funzionalità, regolarità e efficienza anche sulla base della relazione tecnica prodotta dal funzionario responsabile dei tributi.

La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate ai sensi del R.D. 14/10/1910, n. 639, è attribuita al funzionario responsabile o all'affidatario della gestione nell'ipotesi prevista all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.

Relativamente alle entrate patrimoniali, ove il responsabile dell'entrata ne illustri, con idonea motivazione, l'opportunità e convenienza, il recupero del credito può avvenire mediante ricorso al giudice ordinario.

Art. 16 – Procedure

Le procedure di riscossione coattiva dei tributi, nel caso di contribuente sottoposto a verifiche fiscali, iniziano dopo che sia decorso inutilmente il termine di sessanta giorni assegnato al contribuente per trasmettere osservazioni e richieste che sono valutate dall'ufficio, a norma dell'art. 12 comma 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, inizia nolo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 17 – Abbandono del credito

E' stabilito in Euro 10,33 il limite al di sotto del quale non si procede alla riscossione coattiva delle somme non versate ed al rimborso da parte del Comune.

L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratta di somme dovute per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

Art. 18 - Concessionari di servizi tributari

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 19 – Decorrenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore al 1° gennaio 2013.

Art. 20 – Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero delle Finanze, a norma dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

IL PRESIDENTE
F.to Rag. Massimo VENDITTI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi a partire dal 10 OTT. 2012 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, 10 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità :

[] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la stessa è divenuta **ESECUTIVA** di cui all'art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

[X] è divenuta **ESECUTIVA** per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addì, 10 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MASSARI Ettore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, 10 OTT. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MASSARI Ettore

